



COMUNE DI SPOTORNO  
Provincia di Savona

# REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 29/11/2000
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29/12/2000
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2007
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 25/01/2011

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – <i>Oggetto e finalità del Regolamento</i> .....	pag. 3
Art. 2 – <i>Definizione delle entrate</i> .....	pag. 3
Art. 3 – <i>Regolamenti specifici</i> .....	pag. 4
Art. 4 – <i>Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi</i> .....	pag. 4
Art. 5 – <i>Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</i> .....	pag. 4

### TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 – <i>Forme di gestione delle entrate</i> .....	pag. 5
Art. 7 – <i>Soggetti responsabili delle entrate</i> .....	pag. 6
Art. 8 – <i>Attività di verifica e di controllo</i> .....	pag. 6
Art. 9 – <i>Poteri ispettivi</i> .....	pag. 7
Art. 10 – <i>Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali</i> .....	pag. 7
Art. 11 – <i>Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i> .....	pag. 7
Art. 12 – <i>Motivazione degli atti</i> .....	pag. 8
Art. 13 – <i>Sanzioni – Principi generali</i> .....	pag. 9
Art. 13 bis – <i>Rimborsi</i> .....	pag. 9
Art. 13 ter – <i>Interessi</i> .....	pag. 9
Art. 13 quarter – <i>Compensazioni</i> .....	pag. 10

### TITOLO III – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 14 – <i>Modalità di pagamento</i> .....	pag. 10
Art. 15 – <i>Crediti inesigibili o di incerta riscossione</i> .....	pag. 11
Art. 16 – <i>Dilazioni di pagamento</i> .....	pag. 12
Art. 17 – <i>Riscossione coattiva</i> .....	pag. 12

### TITOLO IV – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 18 – <i>Controversie</i> .....	pag. 13
Art. 19 – <i>Autotutela</i> .....	pag. 13
Art. 20 – <i>Accertamento con adesione</i> .....	pag. 14

### TITOLO V – GARANZIE DEL CONTRIBENTE

Art. 21 – <i>Tutela del contribuente</i> .....	pag. 14
Art. 22 – <i>Diritto di interpello</i> .....	pag. 14
Art. 23 – <i>Informazione e conoscenza degli atti e semplificazione</i> .....	pag. 15

### TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – <i>Norme di rinvio</i> .....	pag. 16
Art. 25 – <i>Entrata in vigore</i> .....	pag. 16

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### ***Oggetto e finalità del Regolamento***

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina, in via generale, delle entrate comunali, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e da ogni altra disposizione di legge in materia.

Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote, tariffe, canoni e corrispettivi a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, nonché le forme di gestione delle entrate di qualsiasi tipo.

Il presente regolamento si applica altresì, ai rapporti ancora in corso relativi a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere, e tributaria e patrimoniale in particolare, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

#### **Art. 2**

##### ***Definizione delle entrate***

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Sono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Con il termine entrate si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, quelle enunciate nel presente articolo.

**Art. 3**  
***Regolamenti specifici***

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata, può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura delle entrate stesse.

Ove non venga adottato regolamento, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 4**  
***Aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi***

Le aliquote dei tributi sono determinate con apposito atto dell'organo competente ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione di ciascun esercizio finanziario o nei diversi termini stabiliti dalla legge. Le aliquote sono determinate con lo scopo di perseguire l'equità fiscale ed in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.

I canoni per l'utilizzo del demanio e del patrimonio comunale sono determinati con apposito atto dell'organo competente ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione di ciascun esercizio finanziario o nei diversi termini stabiliti dalla legge. I canoni sono fissati in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori con apposite deliberazioni anche in corso di esercizio.

Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposito atto dell'organo competente ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione di ciascun esercizio finanziario o in caso di particolari necessità anche in corso di esercizio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura anche parziale dei costi del Servizio cui si riferiscono.

**Art. 5**  
***Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni***

I criteri per l'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinati dai regolamenti riguardanti le singole entrate.

Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite da disposizioni di legge successive all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che il Comune inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

## TITOLO II

### GESTIONE DELLE ENTRATE

#### Art. 6 *Forme di gestione delle entrate*

Il Comune determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione.

La forma di gestione deve essere adottata in conformità alle forme previste nell'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed a quanto disposto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

- 1) Gestione diretta anche in associazione con altri Enti Locali:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda (art. 113 lett. a D. Lgs 267/2000);
  - b) mediante convenzione ( art. 30 D. Lgs. 267/2000)
  - c) mediante consorzio (art. 31 D. Lgs. 267/2000)
  - d) mediante unioni di Comuni (art. 32 D. Lgs 267/2000)
  - e) mediante Comunità Montana ( art. 28 D. Lgs 267/2000)
  
- 2) In affidamento a terzi:
  - a) mediante convenzione con società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati ( art. 113 lett. e D. Lgs 267/2000)
  - b) mediante convenzione con Azienda speciale (art. 114 D. Lgs 267/2000)
  - c) mediante affidamento in concessione con procedura di gara:
    - ai concessionari ex D.P.R. 28/01/1988 n. 43;
    - ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/97.

L'affidamento della gestione a terzi del servizio non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La scelta della forma di gestione dovrà essere ispirata a principi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio in maniera da assicurare il miglior risultato conseguibile.

Gli amministratori del Comune ed i dipendenti addetti all'Ufficio Tributi, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado, non possono essere nominati negli organi di gestione delle aziende, e delle società miste costituite o partecipate per la gestione dei tributi.

**Art. 7**  
***Soggetti responsabili delle entrate***

Sono responsabili delle singole entrate del comune i soggetti ai quali le stesse risultano affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili alla acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate, laddove previsto.

Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b del D.lgs 15/12/1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione l'accertamento e la riscossione dei tributi e/o di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, anche ai sensi del precedente comma.

**Art. 8**  
***Attività di verifica e di controllo***

E' obbligo del Comune o del soggetto incaricato della gestione, a norma del precedente art. 6, verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, a norma del precedente art. 7, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti delle dichiarazioni e delle comunicazione nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990 n. 241, con l'esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13, e della legge 27/07/2000 n. 212.

Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.

I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. Nell'ipotesi di affidamento a terzi i criteri di cui sopra dovranno attenersi ai principi fissati nell'atto di affidamento

**Art. 9**  
***Poteri ispettivi***

Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune o il soggetto incaricato della gestione, a norma del precedente art. 6, si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

**Art. 10**  
***Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali***

L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o dei soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 6, nel rispetto dei principi di semplificazione pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione presso un ufficio a ciò preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo entrata o servizio. Potranno essere utilizzate comunque innovative forme di pubblicità.

L'ufficio competente dovrà in ogni caso rendere apposita assistenza ai cittadini fornendo, nei modi ritenuti più opportuni, tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativi alle entrate liquidate.

Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune o dei soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 6, rendere noti i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo notificatore o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti.

L'attività di liquidazione, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nell'atto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

**Art. 11**  
***Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali***

L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune o dei soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 6, a mezzo del funzionario all'uopo incaricato, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata,

l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

La notifica dell'atto di cui al primo comma del presente articolo può essere notificato al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

La richiesta al cittadino di importi di natura non tributarie, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 8 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli adempimenti utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nell'atto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

## **Art. 12** ***Motivazione degli atti***

Gli atti dell'Amministrazione devono indicare:

- i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione;
- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato, nonché il nome del responsabile del procedimento;
- l'organo o l'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere il procedimento di autotutela;
- le modalità, i termini e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere contro il provvedimento.

**Art. 13**  
***Sanzioni – Principi generali***

Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi 471/472/473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le sanzioni sono contenute nei limiti previsti per le singole entrate e, qualora non siano stabilite in misura fissa, sono graduate con provvedimento motivato del funzionario responsabile.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri adottati per la quantificazione della sanzione stessa.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste negli atti che disciplinano ogni singola entrata ovvero negli eventuali regolamenti.

**Art. 13 bis**  
***Rimborsi***

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune o il soggetto incaricato alla gestione provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**Art. 13 ter**  
***Interessi***

Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

**Art. 13 quarter**  
***Compensazioni***

Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, ma esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa annualità.

Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 40 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi.

In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

**TITOLO III**

**ATTIVITA' DI RISCOSSIONE**

**Art. 14**  
***Modalità di pagamento***

In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria, ovvero al soggetto incaricato della gestione, a norma del precedente art. 6;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti postali, bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale, ovvero al soggetto incaricato della gestione, a norma del precedente art. 6;
- d) assegno bancario non trasferibile intestato al Comune ovvero al soggetto incaricato della gestione, a norma del precedente art. 6, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- e) carta di credito o bancomat di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con soggetto incaricato della gestione, a norma del precedente art. 6;
- f) assegno circolare non trasferibile.

Il pagamento con assegno bancario non è ammesso qualora una norma di legge o di regolamento stabilisca che l'emissione di un determinato provvedimento, la cessione di un bene, l'erogazione di un servizio o la concessione di altro beneficio sia subordinato al previo pagamento della somma prevista.

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "*valuta fissa per il beneficiario*" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio riscossione tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/73 n. 602 così come modificato dal D. Lgs. 26/02/1999 n. 46 e D.P.R. 18/11/88 n. 43.

Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

L'economo e gli altri agenti contabili possono continuare a riscuotere le somme previste negli appositi regolamenti in applicazione dell'art. 233 del Decreto Legislativo 267/2000.

La Giunta Comunale può disporre annualmente il differimento dei termini di scadenza previsti dalla normativa vigente per il versamento di ciascun tributo di competenza comunale, ove ciò sia ritenuto necessario per particolari motivate esigenze tecnico-organizzative e/o in considerazione di disposizioni normative che influiscono sulla definizione della debenza tributaria dell'anno d'imposizione di riferimento.

## **Art. 15**

### ***Crediti inesigibili o di incerta riscossione***

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio, ovvero il soggetto incaricato della gestione, e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.

I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio, ovvero il soggetto incaricato della gestione verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile ed in caso contrario avvia le procedure per la riscossione coattiva.

Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 189 e 228, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

**Art. 16**  
***Dilazioni di pagamento***

Per i debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
- durata massima: dodici mesi per debiti fino a € 5.000,00; per debiti superiori, la durata massima della rateizzazione è di 24 mesi.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Nel caso siano iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a €5.165,00, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il dirigente o il responsabile delle singole entrate che provvede con apposito atto.

**Art. 17**  
***Riscossione coattiva***

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune viene effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D. Lgs. 446/97, con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 così come modificato dal D. Lgs. n. 46/99, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. n. 43/88, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/04/1910 n. 639, se svolta in proprio dall'ente o affidata ad altri soggetti di cui al comma 5 lettera b) dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e o al precedente art. 6, comma 2.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario, ovvero il soggetto incaricato della gestione, dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

E' stabilito in £. 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

## **TITOLO IV**

### **ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

#### **Art. 18** *Controversie*

In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del Decreto Legislativo 546/92 il funzionario responsabile è abilitato ad agire, resistere e rappresentare l'ente in giudizio, salvo che non ritenga, a causa della complessità o importanza della controversia, di avvalersi della assistenza di un professionista.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, il Comune ovvero i soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 6, possono stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del responsabile della gestione.

#### **Art. 19** *Autotutela*

Il Comune, per mezzo di appositi provvedimenti del funzionario responsabile al quale compete la gestione delle entrate o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo con i limiti e le modalità stabilite ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.

Anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento dello stesso nei casi di palese illegittimità dell'atto quali:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
- d) doppia imposizione o tassazione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta o tassa, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza;

- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità o altri ancora;
- c) la pendenza in giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

In materia di autotutela si applicano altresì le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento comunale.

#### **Art. 20**

##### ***Accertamento con adesione***

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento comunale.

### **TITOLO V**

#### **GARANZIE DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 21**

##### ***Tutela del contribuente***

I rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

#### **Art. 22**

##### ***Diritto di interpello***

Ogni contribuente può rivolgere al Comune, ovvero ai soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 6, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune, ovvero ai soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 6. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente e/o del suo legale rappresentante;
- la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito che si chiede al Comune, ovvero ai soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 6, di rispondere;
- la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune, ovvero ai soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 6, di dare risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta è nullo.

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune, ovvero i soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 6, può rispondere collettivamente con atto reso noto utilizzando idonee forme di pubblicità.

I pareri resi costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.

### **Art. 23**

#### ***Informazione e conoscenza degli atti e semplificazione***

Il Comune, o i soggetti incaricati della gestione, a norma del precedente art. 6, devono, anche ai sensi della Legge 212/2000, adottare adeguate iniziative per consentire ed assicurare:

- a) la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria;
- b) la conoscenza di ogni atto in materia di organizzazione, funzioni e provvedimenti;
- c) il recapito al domicilio del contribuente di tutti gli atti e le comunicazioni ad esso destinati con modalità idonee a garantirne la riservatezza;
- d) il riconoscimento dei crediti o la non irrogazione di sanzioni, chiedendo ai contribuenti di integrare o correggere gli atti già prodotti;
- e) la conoscenza e messa a disposizione dei contribuenti degli eventuali modelli di dichiarazioni e delle istruzioni che devono comportare il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;

- f) che al contribuente, non vengano richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'ente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dallo stesso contribuente;
- g) che prima di procedere ad iscrizioni a ruolo, sulle quali sussistono incertezze, siano forniti dal contribuente i chiarimenti necessari o a produrre documenti.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24**

##### *Norme di rinvio*

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

#### **Art. 25**

##### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2001 e conseguentemente in pari data vengono abrogate tutte le disposizioni, anche regolamentari, incompatibili con lo stesso.